



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Milano, 22 febbraio 2016

prot. 0007440-22/02/2016-SC_LOM-T87-P

Comune di
Magnacavallo MN
Alla c.a.
Sindaco
Consiglio Comunale
Organo di Revisione

Oggetto: Deliberazione del 19 febbraio 2016, n. 54

Con la presente si trasmette quanto in oggetto.

Distinti saluti.

Il Funzionario
(dott.ssa Tamai Nadia)

COMUNE DI MAGNACAVALLO (MN)

Prot. N. **0000571** del **23-02-2016**

Cat. **5** Classe**2** Sottocl.**2**





REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa

dott. Giancarlo Astegiano

dott.ssa Laura De Rentiis

dott. Donato Centrone

dott. Andrea Luberti

dott. Cristian Pettinari

dott. Giovanni Guida

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro

Presidente

Consigliere

Primo Referendario

Primo Referendario

Primo Referendario (relatore)

Referendario

Referendario

Referendario

nell'adunanza del 17 febbraio 2016

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la legge 7 dicembre 2012, n.213;

Udito il relatore, dott. Andrea Luberti.



FATTO

1. In sede di esame del questionario trasmesso dall'Organo di revisione di Magnacavallo (MN), relativo al rendiconto 2013, redatto ai sensi dell'articolo 1, commi 166-168, della legge n. 266/2005, come integrato dall'art. 3 del d.l. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, sono emerse le seguenti problematiche:

- mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2013;

2. Le irregolarità erano contestate con nota istruttoria del 24 settembre 2015, a cui l'ente dava riscontro con nota del 15 ottobre 2015.

3. In data 22 gennaio 2016, il Presidente deferiva la questione all'esame collegiale.

4. In data 16 febbraio 2016, l'ente trasmetteva un ulteriore memoria.

5. All'adunanza del 17 febbraio 2016 non era presente nessun rappresentante dell'ente locale.

DIRITTO

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede quanto segue: *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di*

irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

In base all'art. 148 *bis*, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del

settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Orbene, qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non rendano necessaria l'adozione dell'apposita pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 *bis*, co. 3 del TUEL in quanto compatibili con le ordinarie verifiche sul ciclo annuale del bilancio, la funzione del controllo sui bilanci di questa Corte impone di muovere agli Enti siffatti rilievi, soprattutto se accompagnati e potenziati da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali: la finalità consiste, comunque, nel prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare i rilievi che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Irregolarità della gestione finanziaria.

L'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione dei conti del Comune di Magnacavallo in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2013 rappresenta la problematica che segue.

I) Mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Dall'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione dei conti del Comune di Magnacavallo (MN) in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2013 è emerso che l'ente ha violato il patto di stabilità interno.

In proposito, si ritiene opportuno ricordare brevemente le origini e la natura del patto di stabilità, percorso necessario per evidenziare l'assoluta cogenza ed inderogabilità delle sue disposizioni.

A seguito dell'approvazione del Trattato di Maastricht, gli Stati europei che hanno dato vita all'Unione europea e alla moneta unica si sono impegnati ad evitare che i bilanci pubblici di ciascuna nazione presentassero disavanzi eccessivi (art. 104 del Trattato dell'Unione europea, ora art. 126 del Trattato sul funzionamento UE).

In tale ottica, al fine di introdurre criteri di convergenza in vista dell'introduzione della moneta unica, gli Stati europei hanno concluso un accordo denominato "Patto di

stabilità e crescita" con il quale ciascuno Stato si è impegnato nei confronti dell'Unione europea e degli altri Stati a ridurre i disavanzi annuali di bilancio e a ridurre il debito pubblico interno, così rafforzando i vincoli posti dall'articolo 104 del Trattato.

Proprio per trasferire i vincoli di derivazione comunitaria all'interno dell'ordinamento italiano su tutti i soggetti esponenziali titolari di poteri di spesa è stato introdotto, con la legge finanziaria per l'anno 1999, il Patto di stabilità interno (art. 28 della legge 28 dicembre, 1998, n. 448) in base al quale gli enti territoriali e locali dovevano concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica impegnandosi alla riduzione del finanziamento in disavanzo delle proprie spese e del rapporto debito/Pil.

Negli anni successivi il patto di stabilità è stato costantemente modificato ed adeguato, subendo innumerevoli modifiche in ordine al contenuto dei vincoli ed ai parametri da prendere in considerazione al fine di calcolare gli obiettivi assegnati a ciascun ente.

Ma ciò che va sottolineato è che si tratta di una normativa indicata all'esigenza inderogabile di rispettare impegni derivanti da accordi internazionali che trovano fondamento nel nucleo essenziale dei principi vigenti nel Trattato U.E. in materia di politica economica - monetaria.

Sin dalla sua introduzione la normativa relativa al Patto è risultata applicabile a tutti i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e, più recentemente, l'art. 16, comma 31, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2013 le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Inoltre, va ricordato che il mancato conseguimento degli obiettivi del patto configura un comportamento difforme dalla sana gestione finanziaria, e come tale richiede che l'Ente adotti specifici provvedimenti per ricondurre la gestione ai principi di correttezza finanziaria.

In altri termini, il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, da parte di ciascun ente, concorre al raggiungimento delle grandezze di finanza pubblica poste nella legge finanziaria per rispettare i parametri quantitativi fissati in sede europea.

Ne consegue che i limiti - posti negli esercizi successivi agli enti che non abbiano rispettato il Patto di stabilità interno - hanno la finalità di ottenere risultati finanziari che riequilibrano le grandezze di finanza pubblica prefissate, senza la necessità di ulteriori interventi correttivi da porre a carico di tutta la collettività nazionale e degli enti che la compongono.

Orbene, tutto ciò premesso, dal questionario redatto dall'organo di revisione del Comune di Magnacavallo emerge che, per l'anno 2013, l'ente non ha rispettato gli obiettivi programmatici.

Le motivazioni addotte dall'Ente riguardo al mancato rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno nell'esercizio 2013 non esimono questa Sezione dall'adottare specifica pronuncia, con espresso invito all'Amministrazione comunale a valutare in futuro con maggiore attenzione l'obbligo di rispetto degli obiettivi programmatici fissati col Patto di stabilità interno, la cui violazione costituisce grave irregolarità.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia,

ACCERTA

il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013 da parte del Comune di Magnacavallo (MN), in base alle risultanze della certificazione resa dal Revisore del Comune nel questionario relativo al rendiconto 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge n.266/2005;

INVITA

l'Amministrazione comunale di Magnacavallo (MN) ad assicurare il rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità interno in sede sia previsionale sia consuntiva, dando comunicazione a questa Sezione dei provvedimenti adottati a tal fine;


DISPONE

1) la trasmissione della presente pronuncia di accertamento al Sindaco del Comune di Magnacavallo (MN) e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema SIQUEL, al Collegio dei revisori dei conti;

2) la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013, sul sito internet dell'Amministrazione.

L'Estensore

(dott. Andrea Luberti)



Depositata in Segreteria il

19 FEB 2016


Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)



Il Presidente

(dott.ssa Simbionetta Rosa)



Comune di Magnacavallo ufficio ragioneria

Da: amministratore.siquel@corteconti.it
Inviato: lunedì 22 febbraio 2016 11:26
A: ufficio.ragioneria@comune.magnacavallo.mn.it
Oggetto: MN - Magnacavallo - Codice Ente : 020029 - Consuntivo 2013 - Notifica Invio Documento DELIBERA

Mail proveniente da sistema automatico, si prega di non rispondere a questo messaggio; per eventuali comunicazioni rivolgersi alla propria Sezione regionale di controllo.

Gentile RITA GELATTI,
si comunica che in data 22/02/2016 con protocollo 7440 e' stato inviato il documento DELIBERA relativo al questionario Consuntivo dell'anno 2013 dell' Ente Magnacavallo (codice Istat: 020029).
Tale documento e' consultabile nel sistema Siquel utilizzando l'apposita funzionalita' "Interrogazione documenti istruttoria" all'interno del menu Istruttoria.

Si comunica, inoltre, che il funzionario referente della Sezione regionale di controllo e' NADIA.TAMAI (indirizzo mail nadia.tamai@corteconti.it), mentre il magistrato responsabile e' Andrea Luberti.

Distinti Saluti
Amministratore del Sistema Regionale

Comune di Magnacavallo ufficio ragioneria

Da: amministratore.siquel@corteconti.it
Inviato: lunedì 22 febbraio 2016 11:26
A: ufficio.ragioneria@comune.magnacavallo.mn.it
Oggetto: Comunicazione relativa al questionario di Consuntivo dell'esercizio 2013 per l'ente:
Comune - Magnacavallo, codice Istat: 020029

Mail proveniente da sistema automatico, si prega di non rispondere a questo messaggio; per eventuali comunicazioni rivolgersi alla propria Sezione regionale di controllo.

Gentile GELATTI RITA,
si comunica che in data 22/02/2016 e' stato inviato l'Allegato (Magnacavallo trasm del.pdf) con codice 1 - 1 al documento DELIBERA con protocollo 7440 relativo al questionario Consuntivo dell'anno 2013 dell' Ente Comune - Magnacavallo (codice Istat: 020029).
Tale documento e' consultabile nel sistema Siquel utilizzando l'apposita funzionalita' "Interrogazione documenti istruttoria" all'interno del menu Istruttoria.

Si comunica, inoltre, che il funzionario referente della Sezione regionale di controllo e' NADIA.TAMAI, mentre il magistrato responsabile e' Andrea Luberti.

Distinti Saluti

Amministratore del Sistema Regionale